

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO CON TRIPLO QUADRUPOLO DI MASSA E SPME

ART 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, l'installazione e il collaudo di uno SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO INTERFACCIATO CON UN GASCROMATOGRAFO DOTATO DI AUTOCAMPIONATORE SPME (solid-phase micro extraction)

La strumentazione richiesta deve essere composta da:

- Gascromatografo
- Rilevatore di massa a triplo quadrupolo
- Autocampionatore SPME (Solid Phase MicroExtraction) automatico
- Personal computer
- Software di gestione in grado di gestire completamente il sistema gascromatografo, rilevatore di massa e autocampionatore

Lo strumento in questione dovrà essere fornito in configurazione tale da essere immediatamente operativo, dovrà quindi essere fornito completo di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo, anche non espressamente citato nel presente capitolato, che lo rendano atto a tale scopo.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA

1)Gascromatografo

- Completamente gestito dallo stesso software dello spettrometro di massa
- Possibilità di utilizzare sia Elio sia Idrogeno come carrier gas
- Iniettore tipo Split/Splitless dotato di controllo elettronico del flusso, pressione e rapporto di splittaggio in grado di lavorare a pressione e flusso costante in grado effettuare il desorbimento termico delle fibre SPME
- Forno di termostatazione delle colonne da temperatura ambiente ad almeno 400°C, con rampe di riscaldamento di almeno 120°C/min ed alta velocità di raffreddamento
- Dotato di sistema per convogliare l'espulsione dei gas caldi del forno ad un sistema di estrazione degli stessi per non avere dispersione nell'ambiente di lavoro
- Gestione del risparmio sul consumo del carrier gas (He)
- Dotato di pannello di controllo posizionato direttamente sul GC

2)Rilevatore di massa a triplo quadrupolo:

- In grado di indagare l'intervallo di massa 10-1000 amu

GO/pa-PE

- Sorgente ionica ad impatto elettronico con doppio filamento e switching automatico
 - Velocità scansione almeno 5000 amu/sec
 - Sensibilità in modalità MRM per 100 fg (in colonna) di OFN sulla transizione m/z 272 - 241 (utilizzando colonna 30 m x 0.25 µm) dev'essere S/N ≥ 8000:1 (Noise espresso in RMSx1);
 - IDL (Instrument Detection Limit) ≤ 2 fg octafluoronaphthalene (OFN) ottenuta mediante 8 ripetizioni di 100 fg (in colonna) di OFN sulla transizione m/z 272 – 222. Dove l'IDL è calcolato secondo la formula $IDL = (2,988 * RSD * \text{Concentrazione Iniettata})/100$ con "t" pari al 99% di confidenza e "n-1" gradi di libertà corrispondente a t=2,988;
 - Cella di collisione rettilinea ad accelerazione lineare;
 - Cella di collisione a energia programmabile via software con controllo elettronico del gas;
 - Range dinamico di almeno 5 ordini di grandezza;
 - Sistema di alto vuoto composto da pompa turbo molecolare e da pompa rotativa per il pre-vuoto.
- La specifica di sensibilità (minima richiesta e dichiarata) sarà oggetto di verifica all'atto dell'installazione come collaudo tecnico

3) Personal computer:

- Sistema Workstation PC con SO Windows 11 PRO
- Con monitor di dimensioni almeno 22"
- Con una scheda di rete a disposizione per il collegamento alla rete aziendale

4) Software di gestione:

- Il software deve consentire il controllo dei parametri del gascromatografo (temperatura, pressione, flusso, programmata, ecc.) e dello spettrometro (temperatura, corrente, energia, tuning, ecc.);
- Il software deve consentire l'acquisizione e l'elaborazione dei dati (qualitativa e quantitativa);
- Acquisizione in modalità MRM-SCAN sincrone;
- Deve consentire il completo controllo dell'autocampionatore con automazione dell'intero processo di estrazione/desorbimento SPME)

5) Autocampionatore

- Campionatore tipo XYZ per liquidi, spazio di testa, fibre SPME
- Capacità di alloggiare almeno 54 vial da 2 ml per iniezioni liquide e 60 da 10/20 ml per spazio di testa/SPME
- Fornetto per spazio di testa da almeno 6 posizioni
- In grado di lavorare anche con fibre tipo Arrow
- Provvisto di sistema di condizionamento delle fibre

Devono inoltre essere compresi nella fornitura:

GO/pa-PE

- Trasporto, installazione e messa in funzione
- Messa a punto due metodi: uno relativo alla determinazione di benzo(a)pirene e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in acque destinate al consumo umano secondo metodica Rapporti ISTISAN 19/07 CAB.039.rev.01, e un altro per pesticidi, sulla stessa matrice, secondo la metodica UNI EN ISO 27108:2013, fino alla generazione del report (cartaceo ed elettronico)
- Assistenza di tipo *Full-risk* comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, risoluzione dei guasti per un periodo di anni uno (vedi capitolo garanzie)
- Addestramento del personale della durata di almeno 3 giorni presso la sede del cliente

Il fornitore si impegna altresì a mantenere le stesse condizioni di sconto su parti, accessori e servizi ad integrazione dello strumento fornito per ulteriori anni 1.

ART 2 VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è di € 150.000 (euro centocinquantamila/00) iva esclusa.

Il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

L'incidenza stimata della manodopera per l'installazione ammonta a 4.500 €.

Il prezzo offerto dovrà essere espresso mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento, né condizionate, né espresse con riserva.

Il prezzo comprende ogni onere per la fornitura, il trasporto, l'installazione, la messa in funzione della strumentazione e la verifica della rispondenza alle richieste di gara.

Alla presente procedura si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art 60 del D. Lgs 36/2023.

In ottemperanza all'art. 11 e all'Allegato I.01 del Codice, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL del commercio.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01..

GO/pa-PE

ART 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Tutte le apparecchiature proposte dovranno essere nuove e di ultima generazione.

Gli strumenti forniti devono essere dotati delle certificazioni di conformità alle norme europee sulla sicurezza, certificazioni di qualità del produttore e corredati della manualistica relativa.

Il sistema dovrà essere conforme alle norme CE e alle altre normative vigenti in Italia che possono essere applicabili.

Lo strumento in questione dovrà essere fornito in configurazione tale da essere immediatamente operativo. Pertanto dovrà essere fornito di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo, anche non espressamente citato nel presente capitolato, che lo rendano atto a tale scopo.

Tutte le evidenze delle caratteristiche tecniche dovranno essere dettagliatamente descritte in una relazione firmata dal legale rappresentante con particolare riguardo alle caratteristiche richieste all'articolo 1 e ai punti dei criteri qualitativi da 2.1 a 2.15 di cui all'articolo 8.

ART 4 IMBALLAGGIO E TRASPORTO

La fornitura e l'installazione del sistema analitico sarà da eseguire presso:

ACQUE SPA – U.O. Laboratorio
Via del Castelluccio, 54/A – 50025 Empoli (FI)

Gli eventuali oneri per il trasporto nel luogo di installazione saranno a carico del fornitore.

Il fornitore è comunque tenuto a verificare lo stato dell'edificio, le dimensioni dei locali con il posizionamento degli arredi e la dislocazione degli impianti tecnologici al fine della corretta installazione a regola d'arte dello strumento.

ART 5 CONSEGNA

La strumentazione verrà consegnata, entro massimo 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

L'installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno completarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della strumentazione.

ART 6 PENALI

Le eventuali penali da applicare alla ditta fornitrice saranno pari all'0,5% dell'importo dell'ordine per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui tempi di consegna e installazione stabiliti dalla presente specifica fino al raggiungimento del 10% dell'importo dell'ordine fatta salva comunque la sua facoltà di risolvere il contratto per colpa del *Fornitore* ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.

Le suddette penali potranno non trovare applicazione qualora il *Fornitore* non sia stato in grado di rispettare i termini e/o le condizioni contrattuali per cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio della *Committente*.

ART 7 GARANZIE

Le caratteristiche tecniche, di ideazione, di proporzionamento e di funzionamento, la quantità dei materiali, i rendimenti ed i consumi devono corrispondere alle descrizioni e specifiche riportate nel contratto e/o nei relativi allegati, nonché alle prescrizioni delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del contratto per colpa del *Fornitore*.

L'accettazione della fornitura da parte della *Committente* è subordinata all'esito positivo delle prove di funzionalità che serviranno ad accertare la rispondenza dello strumento ai requisiti tecnici definiti nella presente specifica.

Per il collaudo dovranno essere messe a punto due metodiche relative alla determinazione di idrocarburi policiclici aromatici in acque destinate al consumo umano, secondo metodica Rapporti ISTISAN 19/07 CAB.039.rev.01, e pesticidi sempre in acqua destinata al consumo umano, secondo la UNI EN ISO 27108:2013, fino alla generazione del report (cartaceo ed elettronico).

Verrà richiesta inoltre l'analisi di soluzioni contenenti i seguenti analiti con le seguenti prestazioni:

Rapporti ISTISAN 19/07 CAB.039.rev.01

Indeno (1,2,3-cd) pirene alla concentrazione di 0.03 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.027 e 0.033 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 3%;

Benzo (b) fluorantene alla concentrazione di 0.03 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.027 e 0.033 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 3%;

Benzo (a) pirene alla concentrazione di 0.003 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.0027 e 0.0033 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 5%;

UNI EN ISO 27108:2013

Pendimethalin alla concentrazione di 0.025 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.0225 e 0.0275 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 3%;

Simazine alla concentrazione di 0.025 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.0225 e 0.0275 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 3%;

Metribuzine alla concentrazione di 0.025 µg/L in 10 repliche consecutive. La risposta dovrà essere compresa tra 0.0225 e 0.0275 µg/L e lo scarto tipo di ripetibilità dovrà essere ≤ 3%;

I beni oggetto di fornitura dovranno conservare, per un periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il Fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio per tale periodo. Il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di superamento, con esito positivo, del collaudo.

ART 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs n.36/2023.

Si applica l'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 "Verifica delle offerte anormalmente basse". La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione appaltante.

Criteri di valutazione	Natura	Peso
1) Prezzo	Quantitativo	30

Criteri di valutazione	Peso	Natura	Sub-criteri di valutazione	Sub-peso
2) Qualità e caratteristiche della strumentazione	70	Qualitativo	2.1) Precisione di controllo pressione	2
		Qualitativo	2.2) Controllo Touch Screen	5
		Qualitativo	2.3) Riscaldamento colonna	5
		Qualitativo	2.4) Velocità di riscaldamento	5
		Qualitativo	2.5) Precolonna	5
		Qualitativo	2.6) Connessioni veloci	5
		Qualitativo	2.7) Installazione plug&play	5
		Qualitativo	2.8) Velocità di raffreddamento	5
		Qualitativo	2.9) Inertizzazione dell'iniettore	3
		Qualitativo	2.10) Sorgente MS inerte	5
		Qualitativo	2.11) Cella di collisione	5
		Qualitativo	2.12) Temperature del triplo quadrupolo	5

GO/pa-PE

		Qualitativo	2.13) Velocità in MRM	5
		Qualitativo	2.14) Dwell time MRM minimo	5
		Qualitativo	2.15) Sensibilità in modalità MRM espressa come IDL, mediante 8 iniezioni consecutive di 1 µl, 2 fg/µl OFN (Octafluoronaftalene) monitorando la transizione m/z 272 – 222 (utilizzando colonna 30m x 0.25 µm). Dove l'IDL è calcolato secondo la formula $IDL = (2,988 * RSD * concentrazione)/100$ con "t" pari al 99% di confidenza e "n-1" gradi di libertà corrispondente a t=2,988	5

Il metodo di attribuzione dei giudizi/voti da parte dei Commissari per ciascuno dei criteri/sub-criteri sopra proposti di natura qualitativa, è quello discrezionale basato sui seguenti criteri motivazionali di ciascun criterio o sub criterio di cui sopra:

Criterio / Sub-criteri di valutazione		Criteri motivazionali	Giudizi/voti	Giudizi/voti totale sub criterio
2) Qualità e caratteristiche della strumentazione	2.1) Incrementi elettronici della Pressione (precisione)	>=0.001 psi	0	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		<0.001psi	1	
	2.2) Schermo integrato tipo touch Screen	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.3) Sistema di riscaldamento della colonna per contatto diretto con l'elemento riscaldante	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.4) velocità di riscaldamento del forno	>=250°C/min	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		<250 °C/min	0	
	2.5) Presenza di precolonna riscaldata in maniera indipendente	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.6) Connessioni (iniettore-colonna-detector) senza ferrule	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.7) Colonne con installazione	SI	1	Somma dei

GO/pa-PE

	plug&play senza manutenzione e senza necessità di regolazioni degli innesti	NO	0	giudizi/voti parziali ottenuti
	2.8) Velocità di raffreddamento del forno misurata da 450°C a 50°C (con temp ambiente 22°C) senza gas criogenici	>=3 min	0	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		<3 min	1	
	2.9) Iniettore realizzato completamente in materiale inerte (non solo rivestimento)	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.10) Sorgente di massa realizzata in materiale inerte (non solo inertizzata)	SI	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.11) Gestione della miscela di gas Azoto/Elio con controllo elettronico indipendente per la collisione e Quenching gas	NO	0	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		SI	1	
	2.12) Gestione indipendente delle temperature di Transfer Line/Sorgente/Quadrupoli	SI, tutte e tre indipendenti	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		NO	0	
	2.13) Velocità in modalità MRM	Fino a 800 MRM/s	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		Fino a 400 MRM/s	0	
	2.14) Minimo MRM Dwell Time (ms)	<0.5 ms	1	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		>0.5 ms	0	
	2.15) Sensibilità in modalità MRM espressa come IDL, mediante 8 iniezioni consecutive di 1 µl, 2 fg/µl OFN (Octafluoronaftalene) monitorando la transizione m/z 272 – 222 (utilizzando colonna 30m x 0.25 µm). Dove l'IDL è calcolato secondo la formula $IDL = (2,988 * RSD * concentrazione)/100$ con "t" pari al 99% di confidenza e "n-1" gradi di libertà corrispondente a t=2,988)	$0.5 \leq IDL \leq 2$	0	Somma dei giudizi/voti parziali ottenuti
		$IDL < 0.5$	1	

GO/pa-PE

Il possesso dei requisiti relativi ai sub-criteri qualitativi dovrà essere evidenziato con chiaro riferimento a ogni singolo punto in una relazione tecnica firmata dal legale rappresentante così come indicato all'articolo 3.

Per i criteri e sub-criteri di cui sopra, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei giudizi/voti, si procederà a trasformare la media dei giudizi/voti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le altre medie prima calcolate.

Successivamente, si procederà, in caso di criteri che presentino sub-criteri, alla eventuale cosiddetta "riparametrizzazione" e quindi per tutti i criteri ad individuare il punteggio attribuibile a ciascuna offerta, tramite la formula:

$$P_{ai} = C_{ai} \cdot P_a$$

dove,

P_{ai} = punteggio concorrente i per criterio a

C_{ai} = coefficiente criterio a , del concorrente i ;

P_a = peso criterio a

Relativamente al criterio del PREZZO, il coefficiente da assegnare ad ogni offerta economica sarà individuato applicando la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove,

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i esimo

R_{max} = Valore dell'offerta più conveniente (massimo ribasso tra tutti i ribassi offerti)

Si procederà alla formazione della graduatoria finale delle offerte tramite il metodo aggregativi-compensatore.

Tale metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.

In formula:

P_i = Sommatoria per k da 1 a 2 di $C_{ki} \cdot P_k$

dove,

P_i = punteggio concorrente i

K = numero dei criteri

C_{ki} = coefficiente criterio k appesimo del concorrente i esimo;

P_k = peso criterio k appesimo

Nel caso di perfetta parità del punteggio totale, sarà preferita l'offerta del concorrente che avrà ottenuto un maggior punteggio relativamente al criterio prezzo.

ART 9 PAGAMENTI

GO/pa-PE

L'importo contrattuale dell'appalto relativo al sistema di estrazione verrà compensato "a corpo" e verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore emessa in seguito all'esito positivo dei collaudi ai sensi del presente Capitolato.

Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità Fornitori della Committente.

Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della fattura.

Il pagamento non implica, da parte della *Committente*, l'avvenuta accettazione della fornitura consegnata in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che la *Committente* rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale o dalla legislazione applicabile. Il pagamento del sistema analitico avverrà in un'unica rata tramite bonifico bancario nei termini di legge dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore emessa in seguito all'esito positivo dei collaudi di cui del presente Capitolato.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Acque S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate nella procedura risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Acque S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Acque S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Acque S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 comma 8 del D. Lgs 36/2023.

Trattandosi di procedura a inviti espletata su sistema di qualificazione, regolata ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/23, di importo inferiore alla soglia comunitaria e avente ad oggetto un servizio per il quale non è richiesta una particolare esposizione finanziaria iniziale da parte dell'esecutore nonché rientrante nelle ipotesi descritte all'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, la scrivente stazione appaltante ritiene di non applicare l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

ART 10 SUBAPPALTO

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati alla Parte I del presente capitolato.

GO/pa-PE

**Acque SpA****Sede Legale**

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate. È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta la parte delle forniture che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione della fornitura.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

GO/pa-PE



**Acque SpA****Sede Legale**

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascuna fattura, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle forniture del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 47, comma 2 ovvero 3 e 3bis del DL 77/2021, in ragione delle dimensioni dell'impresa subappaltatrice. Pertanto, se l'aggiudicatario individuerà quale subappaltatore un operatore economico avente alle proprie dipendenze oltre 50 unità, la domanda di subappalto dovrà essere corredata della relazione prevista al comma 2 e della prova di avvenuta trasmissione ai soggetti ivi indicati; se l'aggiudicatario individuerà quale subappaltatore un operatore economico avente alle proprie dipendenze dalle 15 alle 50 unità, la domanda di subappalto potrà essere autorizzata solo

GO/pa-PE



con la predisposizione della relazione di cui ai commi 3 e 3bis e la prova di avvenuta consegna della stessa ai soggetti indicati al comma 3 e tre bis”

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

ART 12 RISOLUZIONE

1. La Committente potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- g) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

GO/pa-PE

l) recidiva negli inadempimenti del comma precedente formalmente contestati e/o contestazione di n. 3 inadempienze di cui al comma precedente nel periodo continuativo di 60 giorni ;

m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.;

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest' ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

ART 13 DISPOSIZIONI FINALI

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

SPESE CONTRATTUALI

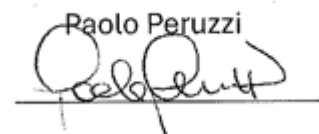
Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

RINVIO - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia

Pisa, 10/10/2025

Paolo Peruzzi


GO/pa-PE